

Ai Segretari Regionali

Ai Responsabili GAU

Alle CPO Regionali

Loro Sedi

OGGETTO: Legge n. 46 del 1° aprile 2021 avente ad oggetto “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Carissime/i

richiamando quanto anticipatovi con la nota prot. n. 179 del 24.03.2021, vi inviamo per opportuna conoscenza una breve sintesi della **legge delega per l’istituzione dell’assegno unico per i figli a carico**, invitandovi per maggiori approfondimenti alla lettura del documento trasmesso in allegato alla presente.

La Segreteria Nazionale

Principi e criteri direttivi generali

Il **Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge** in commento (22 aprile 2022), uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Esso rientra fra le misure a sostegno della genitorialità, volte a favorire la natalità, nonché a sostenere l'occupazione, in particolare femminile. Si basa sul principio universalistico, **costituisce un beneficio economico** attribuito progressivamente a **tutti i nuclei familiari con figli a carico**.

Seguono i principi e criteri direttivi generali cui dovranno rifarsi i decreti legislativi attuativi della delega:

- a. L'accesso **all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico** con criteri di universalità e progressività;
- b. **L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica** del nucleo familiare, come **individuata dall'ISEE**, e dell'**età dei figli a carico** – considerando anche il potenziale disincentivo al lavoro dello stesso -;
- c. Ai fini dell'accesso e calcolo delle **prestazioni sociali agevolate, diverse dall'assegno**, l'importo di quest'ultimo **può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE** fino al suo eventuale azzeramento;
- d. L'assegno unico è **compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza** (L. n. 26 del 28.03.2019);
- e. L'assegno **non è considerato per la richiesta e calcolo delle prestazioni sociali agevolate** e altri benefici e prestazioni previste **in favore di figli con disabilità**;
- f. L'assegno è **ripartito in misura pari tra i genitori** o chi ne esercita la responsabilità genitoriale

Principi e criteri direttivi specifici

Destinatari del riconoscimento dell'assegno mensile:

- a) Ciascun **figlio minorenni** a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo l'importo è maggiorato;
- b) Ciascun **figlio maggiorenne a carico di importo inferiore rispetto al punto a)**, fino al compimento del ventunesimo anno di età (possibilità di corrispondere l'assegno direttamente al figlio onde favorirne l'autonomia), **a condizione che frequenti**:
 - 1) percorso di formazione scolastica o professionale;
 - 2) corso di laurea;
 - 3) tirocinio o attività lavorativa limitata;
 - 4) sia registrato come disoccupato presso c.p.i. o agenzia o svolga il servizio civile;
- c) Per le **madri di età inferiore ai 21 anni**, l'importo dell'assegno è **maggiorato**;
- d) Ciascun **figlio a carico con disabilità**, importo **maggiorato** da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;

Requisiti di accesso da possedere cumulativamente:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale (v. deroghe lett. G, art. 2);
- b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito (IRPEF) in Italia;
- c) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- d) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;